

**Art. 127 Rimessione in caso di connessione di cause**

<sup>1</sup> Se davanti a giudici diversi sono pendenti più azioni materialmente connesse, il giudice successivamente adito può disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a quello preventivamente adito, se questi vi acconsente.

<sup>2</sup> La decisione di rimessione è impugnabile mediante reclamo.

---